



COMUNE DI BADESI

(Provincia di Olbia Tempio)

Verbale di Deliberazione

GIUNTA COMUNALE

N° 40 del registro Data 25-02-2016	OGGETTO: Canone Patrimoniale non ricognitorio - Approvazione tariffe.
---------------------------------------	--

L'anno duemilasedici il giorno venticinque del mese di febbraio dalle ore 12:00 in convocazione, nella Sala delle Adunanze del Comune suddetto, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

NOME E COGNOME	QUALIFICA	P/A
Stangoni Anton Pietro	Sindaco	P
Mamia Giovanni Maria	Assessore	P
Stangoni Salvatore	Assessore	P
Addis Francesco	Assessore	P
Altea Gianfranco	Assessore	P

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4, lettera a) e art. 108, del D. Leg. vo 18/08/2000 n. 267, il Segretario Comunale Debora Rita Fonnesu;

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che la L. 23.12.2000, n. 388, all'art. 53, comma 16, testualmente recita: " Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonchè per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"

;

- RICHIAMATO il D. L. del 28.10.2015 pubblicato nella G. U. n. 254 del 31.10.2015 con cui il termine per l'approvazione dei bilanci degli Enti Locali è stato prorogato al 31.03.2016;

. VISTO il D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), che all'art. 27, commi 7 e 8, prevede che le occupazioni del demanio e del patrimonio stradale siano gravate da un canone di concessione non ricognitorio;

ESAMINATA la circolare del Ministero della Finanze n. 43/E del 20.02.1996, ed appurato che il canone non ricognitorio è compatibile e cumulabile con la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.), attesa la diversa natura giuridica dei due istituti: il canone non ricognitorio, infatti, ha natura patrimoniale e trova il suo fondamento nell'esigenza dell'Ente proprietario del suolo di trarre un corrispettivo dall'occupazione e dall'uso esclusivo concessi a terzi (contrattualmente o sulla base di un provvedimento amministrativo), mentre la T.O.S.A.P. ha natura tributaria ed è dovuta all'Ente impositore quando si verificano determinati presupposti che il legislatore ritiene indicatori, seppur indiretti, di capacità contributiva

;

VISTE le sentenze della Corte di Cassazione 27.10.2006 n. 23244 e 31.07.2007 n. 16914, da cui si evince che, posta la diversa natura giuridica dei proventi in esame, deve ritenersi legittima la pretesa del Comune diretta ad esigere, per l'occupazione della medesima area pubblica, oltre alla T.O.S.A.P., anche il canone patrimoniale;

PRESO ATTO che, con delibera del Consiglio Comunale n. 07 del 04.03.2015, è stato approvato il Regolamento Comunale per l'applicazione del canone patrimoniale non ricognitorio, la cui entità deve essere determinata tenendo conto:

- delle soggezioni che derivano alla strada e alle sue pertinenze;
- del valore economico della concessione o autorizzazione;
- del vantaggio economico ritraibile dalla concessione;

- RITENUTO di dover determinare le tariffe del canone non ricognitorio in base al citato Regolamento, adottato ai sensi degli artt. 3 e 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

- VISTO il prospetto contenente le tariffe del canone in oggetto, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

- VISTO altresì il prospetto di calcolo delle lunghezze dell'occupazione di suolo comunale relative a servizi pubblici (linee elettriche, telefoniche, idriche e fognarie), redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale;

- RITENUTO di procedere all'approvazione delle tariffe in oggetto per l'anno 2016;
- RICONTRATA la propria competenza, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt, n. 42 - comma 2, lettera f) e n. 48 del T. U. 18 agosto 2000, n. 267;
- ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, da parte dei Responsabili dei servizi interessati, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;
- VISTO lo Statuto Comunale vigente;
- CON voti favorevoli ed unanimi, resi nelle forme si legge;

D E L I B E R A

1) Di approvare, per ragioni meglio enunciate in premessa, le tariffe del canone patrimoniale non ricognitorio, riportate nell'allegato A, il quale forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Letto e approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto:

IL PRESIDENTE
(Anton Pietro Stangoni)
f.to

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Debora Rita Fonesu)
f.to

Sulla presente deliberazione sono espressi ai sensi dell'art.49, 1° comma del D. Lgs. 267\2000 i
seguenti pareri:

- In ordine alla Regolarita' tecnica: Favorevole

Il Responsabile del Servizio
(SALVATORE ADDIS)
f.to

Sulla presente deliberazione sono espressi ai sensi dell'art.49, 1° comma del D. Lgs. 267\2000 i
seguenti pareri:

- In ordine alla Regolarita' contabile: Favorevole

Il Responsabile del Servizio
(Angela Giua)
f.to

Sulla presente deliberazione sono espressi ai sensi dell'art.49, 1° comma del D. Lgs. 267\2000 i
seguenti pareri:

- In ordine alla Regolarita' tecnica: Favorevole

Il Responsabile del Servizio
(ANTONIO GIOVANNI MANNU)
f.to

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Visti gli atti di ufficio;
Visto lo Statuto Comunale;

A T T E S T A

Che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione dal 04-03-2016, per rimanervi 15 giorni consecutivi, nell'albo pretorio informatico del sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 Giugno 2009 n. 69) ed è stata inviata , ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/200) e (art. 30 L.R. 38/94 e ss.mm.)

- CHE** la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 14-03-2016;
- perché è stata dichiarata immediatamente eseguibile;
- decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo pervenute richieste di invio al controllo preventivo;
- decorsi 20 giorni dalla ricezione da parte dell'Organo competente essendo stata sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 29 della L.R. 38/94, dell'art. 2 del D.a. 360/2002 e dell'art. 2 del D.A. 3/2004 senza che il servizio territoriale degli EE.LL. abbia comunicato provvedimento di annullamento, ovvero richiesto elementi istruttori;
- CHE** è stata annullata dal Servizio Territoriale degli EE.LL. con provvedimento n.____ del _____per i seguenti motivi:_____;

Badesi 04-03-2016

Il Funzionario Incaricato
(Giovanna Maria Morittu)
f.to

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Badesi 04-03-2016